



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“AMALDI-SRAFFA”

Via F.lli Rosselli, 35 10043 Orbassano (Torino)
Tel. 011.9011965-011.9032118

PEO: TOIS016005@istruzione.it

PEC: TOIS016005@pec.istruzione.it

C.F.95557430014



Liceo
Istituto Tecnico Economico
Istituto Tecnico Tecnologico
Sito web: <https://amaldisraffa.edu.it/>

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 4 in data 11/09/2026

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 in data 14/09/2026

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (d'ora in avanti abbreviata IA) all'interno dell'Istituto, al fine di promuoverne un uso consapevole, etico, trasparente e conforme alla normativa europea e nazionale.
2. Ogni utilizzo dell'IA nell'Istituto si ispira ai seguenti principi:
 - **approccio antropocentrico**: l'IA è uno strumento al servizio della persona; ogni decisione che produce effetti sugli studenti o sul personale è in capo alla responsabilità umana;
 - **trasparenza**: l'uso di sistemi di IA è dichiarato e riconoscibile;
 - **tutela dei dati personali e della dignità di studenti, famiglie e personale**;
 - **non discriminazione ed equità di trattamento**;
 - **centralità del processo di apprendimento**: l'IA integra, e non sostituisce, il lavoro intellettuale dello studente e la funzione docente;
 - **proporzionalità e minimizzazione del rischio**, secondo l'approccio basato sul rischio dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689 sull'intelligenza artificiale).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - **sistema di IA**: un sistema automatizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che deduce dagli input ricevuti come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
 - **IA generativa**: sistemi di IA in grado di generare testi, immagini, audio, video o codice (es. chatbot e assistenti conversazionali);
 - **deployer**: il soggetto che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità; per gli usi istituzionali, l'Istituto;

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica a studenti, docenti, personale ATA, dirigente scolastico e, per quanto di competenza, a famiglie e esperti esterni, in relazione a ogni attività scolastica, curricolare ed extracurricolare, in presenza e a distanza, nonché all'uso di dispositivi personali quando impiegati per finalità scolastiche.

2. Il Regolamento integra il Regolamento d'Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e la policy sull'uso dei dispositivi digitali, che si intendono qui richiamati.

Art. 4 Responsabilità dell'utilizzatore

1. I contenuti generati mediante IA e le attività svolte con il suo supporto sono imputati, a ogni effetto, alla persona che li utilizza, adotta o diffonde, la quale ne assume la piena responsabilità e, eventualmente, ne risponde personalmente sul piano disciplinare, amministrativo, civile e penale, anche in relazione a eventuali errori, danni o illeciti.

Nel caso di uso di strumenti di IA da parte di studenti minorenni, si sottolineano i profili di corresponsabilità della famiglia e dei docenti, connessi alla funzione educativa dei primi e della funzione di vigilanza esercitata dai secondi sulle attività svolte in classe dai minori.

2. Prima di utilizzare, consegnare o diffondere un contenuto generato dall'IA, l'utilizzatore deve verificarne l'accuratezza, la correttezza e la liceità. La fallibilità connotata allo strumento non può essere assunta dal suo utilizzatore quale giustificazione di eventuali errori e/o omissioni nello svolgimento dei propri compiti e nell'assolvimento delle proprie mansioni.

3. Il presente articolo si applica a studenti, docenti, personale ATA e dirigente, ciascuno secondo il proprio ordinamento, e attua il principio antropocentrico sancito dall'AI Act (Regolamento UE 2024/1689 sull'intelligenza artificiale) e dalla legge n. 132/2025 (legge nazionale sull'intelligenza artificiale), secondo cui la responsabilità delle decisioni resta sempre in capo alla persona.

Art. 5 Governance dell'IA nell'Istituto

1. Il dirigente scolastico esercita la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA adottati dall'Istituto, conformemente alle Linee guida MIM (Linee guida ministeriali per l'introduzione dell'IA nelle scuole, allegate al D.M. 166/2025), garantendo la chiara definizione dei ruoli e la conformità normativa.

2. È istituito un Referente per l'IA (o un gruppo di lavoro), designato dal Dirigente Scolastico (sulla scorta della graduatoria stilata in seguito ad apposito bando, i cui criteri sono stabiliti dal Collegio dei Docenti), con compiti di: supporto a docenti e studenti, monitoraggio dell'attuazione del presente Regolamento, raccordo con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) e con l'Animatore digitale (la cui carica può essere attribuita al medesimo docente).

3. È istituito un Referente etico per l'IA, designato dal Dirigente Scolastico (sulla scorta della graduatoria stilata in seguito ad apposito bando, i cui criteri sono stabiliti dal Collegio dei Docenti), con compiti di: vigilanza sugli aspetti etici, giuridici e pedagogici dell'IA, in piena autonomia e indipendenza; controllo della presenza di bias e discriminazioni; promozione della parità di genere, inclusione e pari opportunità di accesso; segnalazione di usi non conformi ai valori costituzionali.

Art. 6 Classificazione dei rischi e pratiche vietate

1. In conformità all'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act, elenco delle pratiche di IA vietate nell'Unione), nell'Istituto è in ogni caso vietato l'utilizzo di sistemi di IA che:

- inferiscono le emozioni delle persone nel contesto scolastico (art. 5, par. 1, lett. f, AI Act: divieto di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione);
- attribuiscono punteggi sociali o classificano le persone sulla base del comportamento o di caratteristiche personali (social scoring);
- utilizzano tecniche manipolative o sfruttano le vulnerabilità dovute all'età;
- effettuano categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili o scraping non mirato di immagini facciali.

2. I sistemi di IA rientranti nell'Allegato III, punto 3, dell'AI Act (elenco dei sistemi ad alto rischio nel settore istruzione: accesso e ammissione, valutazione dei risultati di apprendimento, determinazione del livello di istruzione, monitoraggio di comportamenti vietati durante le prove) sono classificati ad alto rischio: la loro eventuale adozione è subordinata a specifica valutazione preventiva, alle garanzie previste dall'AI Act (sorveglianza umana, trasparenza, registrazione) e alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 GDPR – analisi preventiva dei rischi del trattamento).

Art. 7 Individuazione e adozioni di strumenti di IA

Nello spirito dell'autonomia didattica, ogni docente è responsabile primario dell'individuazione e della proposta di adozione di strumenti di IA.

Per essere orientato nella scelta di tali strumenti, il docente può rivolgersi alle figure preposte: Referente per l'IA e Referente etico per l'IA, che forniscono un parere non vincolante.

E' facoltà del Dirigente Scolastico, sulla scorta delle segnalazioni ricevute da Referente per l'IA, Referente etico per l'IA, personale scolastico, esperti esterni, famiglie e studenti, vietare l'utilizzo di alcuni strumenti di IA, con motivato provvedimento.

Art. 8 Uso da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare gli strumenti di IA verificando sempre l'accuratezza dei contenuti generati, che restano di responsabilità del docente stesso.

2. Nella valutazione degli apprendimenti, l'IA può costituire esclusivamente un supporto istruttorio: il giudizio valutativo è sempre formulato dal docente, che ne assume la piena responsabilità. È vietato delegare a un sistema di IA la valutazione, in coerenza con il principio di sorveglianza umana e con la legge n. 132/2025 (Legge nazionale sull'intelligenza artificiale).

3. I docenti promuovono, nelle proprie discipline, l'uso critico e consapevole dell'IA previsto dalle Linee guida MIM (Linee guida ministeriali sull'IA nelle scuole, D.M. 166/2025).

4. È vietato inserire nei sistemi di IA dati personali e sensibili di studenti, genitori, colleghi o altro personale dell'Istituto (nomi, valutazioni, dati sanitari, elaborati riconducibili all'autore non anonimizzati).

5. In particolare, è vietato delegare a sistemi di IA la redazione, in tutto o in parte, di PEI (Piano Educativo Individualizzato), dei PDP (Piano Didattico Personalizzato) e dei verbali degli Organi Collegiali dell'Istituto; è ammesso il ricorso a strumenti di IA esclusivamente per un eventuale supporto formale (correzione linguistica, impaginazione, etc.) su testi già elaborati dal docente e privi di qualsiasi dato personale.

Art. 9 Uso da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare gli strumenti di IA come supporto allo studio (chiarimenti, esercitazioni, riformulazioni, feedback), nel rispetto delle indicazioni fornite da ciascun docente per la propria disciplina e delle età minime previste dai fornitori.

2. Per ogni attività o consegna, il docente può indicare il livello d'uso consentito dell'IA, secondo la seguente scala di riferimento:

- **Livello 0, vietato:** non è consentito l'uso dell'IA (verifiche e prove in classe, salvo diversa indicazione);
- **Livello 1, supporto:** l'uso dell'IA è consentito per attività quali ricerca, brainstorming, semplificazione e revisione;
- **Livello 2, integrato:** l'uso dell'IA è parte dell'attività e deve essere documentato (prompt utilizzati, revisione critica dell'output).

3. In assenza di indicazioni si applica il Livello 0, ovvero il divieto di utilizzo di strumenti di IA. In caso di utilizzo (livello 1 o 2), l'uso dell'IA deve essere sempre dichiarato in modo veritiero (strumento utilizzato e modalità d'uso).

4. È vietato agli studenti: presentare come proprio un elaborato generato in tutto o in parte dall'IA senza dichiararlo; utilizzare l'IA durante le prove di verifica salvo esplicita autorizzazione; inserire nei sistemi di IA dati personali propri o altrui, immagini o registrazioni di compagni e personale; utilizzare l'IA per generare contenuti offensivi, discriminatori o lesivi della dignità altrui, inclusi deepfake e, in generale, condotte perseguibili ai sensi della legge n. 71/2017 (disposizioni a contrasto del cyberbullismo) e della legge n. 132/2025 (legge nazionale sull'intelligenza artificiale, che sanziona la diffusione illecita di contenuti generati con IA).

Art. 10 Accertamento delle violazioni

1. L'uso non dichiarato o non consentito dell'IA costituisce violazione assimilabile al plagio e incide sulla valutazione degli elaborati.

2. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento si fonda su una pluralità di elementi, tra cui il colloquio con lo studente sui contenuti dell'elaborato, il confronto con le prove svolte in classe e la documentazione del processo di lavoro.

3. Allo studente è in ogni caso garantito il contraddittorio, secondo i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998, carta dei diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria).

Art. 11 Uso da parte del personale amministrativo e negli usi organizzativi

1. Il personale ATA e gli uffici possono utilizzare gli strumenti di IA a supporto di attività redazionali e organizzative, con verifica umana di ogni contenuto prodotto e divieto di inserimento di dati personali o sensibili.

2. Gli atti amministrativi restano imputabili esclusivamente al funzionario responsabile; l'eventuale supporto dell'IA non esonera dalla verifica di legittimità, correttezza e accuratezza.

Art. 12 Protezione dei dati personali

1. Ogni trattamento di dati personali connesso a sistemi di IA avviene nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) e del Codice privacy (d.lgs. 196/2003, normativa nazionale sulla protezione dei dati), sotto la direzione del titolare del trattamento e con il coinvolgimento del DPO. Si applicano i principi di minimizzazione, limitazione delle finalità, esattezza e privacy by design e by default (art. 25 GDPR – protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita).
2. Per i trattamenti che possono presentare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare se relativi a minori, è effettuata la valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR (DPIA, analisi preventiva dei rischi del trattamento).
3. È vietato a chiunque inserire in sistemi di IA generativa non istituzionali dati personali, categorie particolari di dati (art. 9 GDPR – dati su salute, convinzioni, origine etnica, dati biometrici), credenziali, documenti riservati o materiali coperti da diritto d'autore di terzi.
4. Le famiglie e gli studenti ricevono informativa trasparente sugli strumenti di IA adottati dall'Istituto ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (obblighi di informativa agli interessati).

Art. 13 Tutela dei minori

1. L'utilizzo scolastico di sistemi di IA da parte di studenti minori di 14 anni è subordinato al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 132/2025 (legge nazionale sull'intelligenza artificiale) e dell'art. 2-quinquies del Codice privacy (norma che fissa a 14 anni l'età del consenso digitale del minore). Per gli studenti che hanno compiuto 14 anni resta ferma la verifica delle età minime previste dai termini d'uso di ciascun fornitore.
2. L'Istituto privilegia strumenti che offrono ambienti protetti per uso scolastico, senza profilazione degli studenti e senza utilizzo dei dati per l'addestramento dei modelli.

Art. 14 Alfabetizzazione e formazione

1. In attuazione dell'art. 4 dell'AI Act (obbligo di alfabetizzazione in materia di IA per fornitori e utilizzatori), delle Linee guida MIM (D.M. 166/2025) e della legge n. 132/2025 (legge nazionale sull'intelligenza artificiale), l'Istituto promuove l'alfabetizzazione in materia di IA di studenti e personale, integrandola in modo trasversale nel curriculum, anche nell'ambito dell'educazione civica (legge n. 92/2019, che ne istituisce l'insegnamento trasversale): funzionamento e limiti dei sistemi, bias ed errori (c.d. allucinazioni), implicazioni etiche e sociali, protezione dei dati, uso critico e responsabile.
2. Il Piano di formazione d'Istituto include annualmente iniziative sull'IA per docenti e personale ATA. Le competenze maturate confluiscono nel PTOF e nell'e-Policy d'Istituto.

Art. 15 Ruolo delle famiglie

1. L'Istituto informa le famiglie, tramite apposita circolare, sul contenuto del presente Regolamento, promuovendo la corresponsabilità educativa nell'uso domestico dell'IA.

Art. 16 Violazioni e sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento da parte degli studenti sono sanzionate secondo il Regolamento di disciplina d'Istituto, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità e

finalità educativa della sanzione di cui al D.P.R. n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti). Le condotte che integrano cyberbullismo (legge n. 71/2017) o illeciti (diffusione di deepfake, trattamenti illeciti di dati) sono segnalate secondo le procedure di legge.

2. Per il personale, le violazioni rilevano ai sensi delle norme disciplinari del comparto (CCNL di riferimento) e, ove applicabile, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 17 Monitoraggio e aggiornamento

1. Il Referente IA relaziona annualmente al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto sull'attuazione del Regolamento. Il Regolamento è aggiornato in caso di novità normative (inclusi i decreti attuativi della legge n. 132/2025, legge nazionale sull'intelligenza artificiale, e gli atti di esecuzione dell'AI Act, il regolamento europeo sull'IA) o tecnologiche rilevanti, e comunque riesaminato con cadenza annuale.

Art. 18 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo online dell'Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale. Ne è data tempestiva comunicazione a studenti, famiglie e personale tramite circolare interna dedicata.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("AI Act"), e in particolare l'art. 4 (alfabetizzazione in materia di IA), l'art. 5 (pratiche di IA vietate), l'art. 50 (obblighi di trasparenza) e l'Allegato III, punto 3 (sistemi di IA ad alto rischio nel settore dell'istruzione e della formazione professionale);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare gli artt. 5, 6, 8, 13, 25 e 35;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e in particolare l'art. 2-quinquies, che fissa a 14 anni l'età per il consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione;
- L. 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", che detta i principi nazionali per un uso antropocentrico, trasparente e sicuro dell'IA, anche nei settori dell'istruzione, e subordina l'accesso dei minori di anni 14 ai sistemi di IA al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- D.M. 9 agosto 2025, n. 166 e le allegate "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, la legge 29 maggio 2017, n. 71 (contrasto al cyberbullismo) e la legge 20 agosto 2019, n. 92 (educazione civica);
- Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali “La scuola a prova di privacy”, nella versione aggiornata anche con riferimento agli strumenti di intelligenza artificiale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa BERRA Micaela
Firmato digitalmente